

## **TI\_GERICHTE 33.2019.10 vom 2. September 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-09-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_33.2019.10](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2019.10)

FR: TI\_GERICHTE 33.2019.10 du 2 septembre 2019

IT: TI\_GERICHTE 33.2019.10 del 2 settembre 2019

### **Erwägungen**

#### **E. 21**

luglio 2003). Per una critica dottrinale della STF 9C\_699/2014 del 31 agosto 2015 in cui il Tribunale federale, giudicando a corte completa, ha annullato una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino siccome emanata a giudice unico, apparentemente instaurando così una nuova e più restrittiva prassi rispetto al passato, cfr. Ivano Ranzanici, La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg. Va inoltre segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C\_569/2015 dell'11 novembre 2015, l'Alta Corte ha confermato la sua costante prassi antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 segg.) nel merito 2. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112 a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112 c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta l'art. 112 a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2). In virtù dell'art. 112 c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2). In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112 a Cost. fed. Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale, in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9). 3. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni

complementari se hanno diritto a una rendita AI. L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC). Le spese riconosciute come pure i redditi computabili dei coniugi e delle persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI sono sommati (art. 9 cpv. 2 LPC). Per l'art. 9 cpv. 5 lett. a LPC, il Consiglio federale disciplina la somma delle spese riconosciute e dei redditi computabili dei membri della stessa famiglia; può prevedere eccezioni al cumulo, in particolare per i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI. Per il calcolo della prestazione complementare annua, non si tiene conto dei figli i cui redditi computabili superano le spese riconosciute (art. 9 cpv. 4 LPC). Giusta l'art. 7 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la prestazione complementare annua per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI è calcolata come segue: a. se i figli vivono con i genitori, viene calcolata una prestazione complementare globale; b. se i figli vivono con un solo genitore che ha diritto ad una rendita o può far valere il diritto ad una rendita completa dell'AVS o dell'AI, la prestazione complementare è fissata congiuntamente alla rendita del genitore); c. se il figlio non vive con i genitori oppure vive con un genitore che non ha diritto alla rendita né può far valere alcun diritto ad una rendita completa, la prestazione complementare è calcolata separatamente. Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che: " Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti: a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno: 1. 19 290 franchi per le persone sole, 2. 28 935 franchi per i coniugi, 3. 10 080 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo; b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente: 1. 13 200 franchi per le persone sole, 2. 15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, 3. 3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella.". Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti: " a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa; b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile; c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie; d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni); e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.". L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono: " d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI ". Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3 LPC elenca: " a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice civile; b. le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale; c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale; d. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali; e. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione; f. i

contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI. ". 4. Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 di percepire le prestazioni complementari. Il ricorrente ha impugnato la decisione della Cassa di compensazione, poiché dal calcolo delle PC è stato tolto il figlio, ciò che ha comportato la diminuzione del fabbisogno della sua famiglia e il rifiuto delle prestazioni complementari per eccedenza dei redditi computabili. Egli ha chiesto al TCA di continuare a riconoscerli le PC dato che il figlio è ancora in formazione e non essendo finanziariamente indipendente convive con i genitori, motivo per cui la pigione deve essere considerata per intero senza tenere conto della quota del figlio convivente. Questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi relativi alle spese riconosciute (uscite) del ricorrente (entrate) - e degli altri beneficiari indiretti di PC - considerati nella decisione impugnata siano corretti. 5. Quanto alle spese riconosciute di cui al considerando 3, vi è in primis da considerare il fabbisogno vitale del ricorrente, di sua moglie e, se del caso, del figlio \_\_\_\_\_, nato nel 1995. Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI, le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completa per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Per l'art. 25 cpv. 1 LAVS hanno diritto ad una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani. Giusta l'art. 25 cpv. 4 LAVS, il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre. Si estingue quando l'orfano compie i 18 anni o muore. L'art. 25 cpv. 5 LAVS prevede che per i figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione. Nel caso concreto, dal 2003 l'insorgente è al beneficio di una rendita di invalidità. Di conseguenza il figlio, fino al compimento dei 18 anni (art. 35 cpv. 1 LAI in connessione con l'art. 25 cpv. 4 LAVS), ha diritto ad una rendita completa per figli. Inoltre, se fosse in formazione, questo diritto si estenderebbe fino al compimento dei 25 anni al massimo (art. 35 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 25 cpv. 5 LAVS). Ciò significa che siccome nel giugno 2018 (doc. A3), e per ammissione del ricorrente stesso, \_\_\_\_\_ ha concluso l'apprendistato, dal mese seguente il figlio è uscito dalla cerchia dei beneficiari AI (STCA 33.2013.10 del 6 giugno 2014; STCA 30.2011.17 del 18 ottobre 2011). Pertanto, avendo terminato i propri studi, indipendentemente dal fatto che non abbia ancora compiuto 25 anni, il figlio del ricorrente non ha più diritto di percepire la rendita completa per figli, diritto derivante dal fatto che al padre spetta una rendita di invalidità. La circostanza che nel mese di aprile 2019 \_\_\_\_\_ abbia partecipato a una prova attitudinale per la formazione di assistente di cura (doc. A2) non può portare a una soluzione diversa. Infatti, l'aver preso parte a tale evento non significa affatto che durante l'anno scolastico 2018/2019 egli sia stato in formazione. Lo scritto del 6 giugno 2019 (doc. VII/2) con cui la scuola ha comunicato al figlio dell'assicurato che la sua candidatura non è stata ammessa non viene in aiuto al ricorrente, perché determinante è che dopo il conseguimento dell'attestato di maturità professionale nel giugno 2018 suo figlio non ha più intrapreso alcuna formazione scolastica. Ne discende che in virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPC e dell'art. 7 cpv. 1 lett. a OPC-AVS/AI interpretati a contrario, dal 1° luglio 2018 il figlio dell'assicurato non deve più essere conteggiato nel diritto del padre alle prestazioni complementari all'AI (STCA 33.2013.10 del 6 giugno 2014). Infatti, come confermato dal Tribunale federale nella DTF 139 V 307, nel calcolo delle prestazioni complementari sono presi in considerazione soltanto i figli che possono pretendere una rendita per orfano o che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI (contrariamente ai figli di beneficiari

di indennità giornaliera dell'AI; consid. 6). In concreto, quindi, per il calcolo delle prestazioni complementari vanno ritenuti sia il fabbisogno vitale sia il premio per la Cassa malati relativi soltanto ai due coniugi, come stabilito dall'amministrazione. Il figlio \_\_\_\_\_ deve essere escluso dal calcolo delle PC. 6. Per quanto concerne la seconda lamentela del ricorrente relativa alla pigione, è corretto che, a norma dell'art. 16c OPC-AVS/AI, la Cassa di compensazione abbia ripartito fra le singole persone conviventi la pigione pagata dall'assicurato. Secondo l'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua. Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI). L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale. L'UFAS ha così commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI introdotto il 1° gennaio 1998 (Pratique VSI 1998 pag. 35): " (...) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe." (...)" . Nella DTF 127 V 10 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (DTF 105 V 272 consid. 1). La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 130 V 268; DTF 105 V 272; STFA P 21/02 dell'8 gennaio 2003; Urs Müller, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 78). Nell'evenienza concreta, la circostanza che l'abitazione familiare del ricorrente sia occupata anche dal figlio maggiorenne, che però è escluso dal calcolo PC del papà (art. 9 cpv. 2 LPC e art. 7 cpv. 1 lett. a OPCAVS/AI) non essendo più, come visto, al beneficio di una rendita completiva di invalidità (art. 35 cpv. 1 LAI in connessione con l'art. 25 cpv. 5 LAVS), comporta che la pigione pagata dai genitori sia suddivisa sulle singole persone che vi abitano, ma che le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo PC non siano prese in

considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI). Pertanto, la pigione pagata dall'insorgente deve essergli computata nella misura di due terzi, ossia è considerata soltanto limitatamente alle persone che non sono escluse dal calcolo PC, come, in specie, l'assicurato e sua moglie (STCA 33.2013.10 del 6 giugno 2014). La quota parte del figlio (un terzo) deve essere dunque dedotta dalla pigione totale annua. 7. Da quanto precede discende che il figlio del ricorrente non può essere considerato in formazione dal 1° luglio 2018 e che la sua parte di pigione, essendo egli escluso dal calcolo PC del padre, non deve essere presa in considerazione. Di conseguenza, la decisione su opposizione dell'amministrazione deve essere integralmente confermata e il ricorso respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.